



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

77/2014
Maggio/16/2014 (*)
Napoli 30 Maggio 2014

Con Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito importanti chiarimenti sull'obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese.

Come noto, **tutte le imprese, sia costituite sotto forma di società** (società di persone e di capitali), **che sotto forma di imprese individuali, hanno oggi l'obbligo di depositare presso il Registro imprese il proprio indirizzo PEC.**

Si ricorda che il suddetto obbligo è stato gradualmente introdotto, è precisamente:

- **dal 29 novembre 2011:** tutte le **società iscritte nel Registro delle Imprese** (società di persone e di capitali) **o che devono iscriversi**, devono obbligatoriamente dotarsi di una casella di posta elettronica certificata PEC, e di iscriverla nel registro senza oneri di diritti e di bollo, come previsto **dall'articolo 16 comma 6 del D.L. n. 185/2008;**
- **dal 21 ottobre 2012:** tutte le **imprese individuali iscritte o che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane** devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), così come stabilito dal **c.d. decreto crescita bis del governo Monti** (id: D.L.179/2012), entrato in vigore il 20 ottobre 2012;

Successivamente, con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato sulla G.U. del 9 aprile n. 83, è stato istituito il **registro degli indirizzi di posta elettronica certificata**, ovvero un elenco attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito telematico di imprese e professionisti.

Con l'istituzione del suddetto elenco **le imprese** (sia individuali che in forma societaria) **e i professionisti iscritti negli Albi hanno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo Pec al Registro delle imprese e agli Ordini di appartenenza**; questi, a loro volta, sono tenuti a comunicare gli indirizzi al Ministero dello Sviluppo Economico, che gestirà **L'Ini-Pec** .

COS'E' L'INI-PEC?

L'INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'indice raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare. Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse. Se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice, INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto, semplificando la vita di tutti.

L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.

Due sezioni - L'INI-PEC si suddivide in due sezioni.

Vi è la sezione delle imprese dove è indicata la provincia, il codice fiscale, la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo Pec delle imprese se costituite in forma societaria e delle imprese individuali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008 e poi dall'art. 5 commi 1 e 2 del D.L. 179/2012. Vi è poi la sezione professionisti dove invece confluiscono i dati relativi alla provincia, all'Ordine o Collegio professionale, il codice fiscale, il nominativo, e l'indirizzo PEC dei professionisti iscritti in Albi e Elenchi in conformità all'obbligo previsto dall'art. 16 comma 7 del D.L. 185/2008.

L'adozione obbligatoria della PEC ha costituito certamente un importante passaggio verso la completa digitalizzazione degli scambi di dati e informazioni tra professionisti, imprese e pubblica amministrazione, con un conseguente risparmio dal punto di vista dei costi di gestione.

Infatti, con la PEC i messaggi di posta certificata hanno valore legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo così la non ripudiabilità del messaggio trasmesso e consegnato. Anche gli stessi contenuti possono essere certificati e firmati elettronicamente assicurandone così l'autenticità e l'integrità dei dati.

CHIARIMENTI FORNITI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nel documento di prassi in esame, il Ministero, fornendo delle istruzioni alle Camere di commercio, affronta diversi casi pratici e indica in modo chiaro quale sia il valore delle PEC, quali siano le dirette competenze degli uffici periferici e quali siano le conseguenze per le singole imprese.

In particolare, ***l'intervento di prassi si è reso necessario considerate le varie e divergenti indicazioni fornite in passato dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico***, circa l'iscrizione dell'indirizzo PEC all'interno del Registro imprese, prevedendo con la ***circolare n. 3645/C del 03/11/2011, per le società la possibilità di comunicare al Registro delle Imprese "l'indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l'impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un'altra società cui l'impresa obbligata all'adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata"***, **possibilità invece successivamente negata alle imprese individuali.**

Da qui, una serie di problematiche operative che hanno reso necessario ed indispensabile l'intervento chiarificatorio da parte del Ministero.

Nel dettaglio, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il documento di prassi in esame, ha affermato che **non è possibile per le imprese societarie o individuali indicare l'indirizzo Pec di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario**, in quanto tale indirizzo deve essere riconducibile ad una sola società o impresa, causa la grande diffusione che tale canale informatico sta avendo negli scambi di corrispondenza di atti, per cui si rende indispensabile

che ad un determinato indirizzo PEC (reperibile nell'Indice nazionale INI-PEC) corrisponda con certezza l'effettivo destinatario della comunicazione/documento inviato con tale canale.

SANZIONI A CARICO IMPRESE INADEMPIENTI

Nel documento di prassi si legge che nei confronti delle imprese inadempienti sono previste sanzioni.

In particolare, ***nel caso in cui sia rilevato d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra*** (o di più altre) ovvero, comunque, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non sia riconducibile alla propria posizione nel registro delle imprese, ***sarà necessario avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c.***, previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC.

Conseguentemente, l'impresa ricevuta dal Registro imprese l'intimazione a comunicare un proprio indirizzo esclusivo, dovrà adempiervi entro:

- ***3 mesi se trattasi di società;***
- ***45 giorni se trattasi di un'impresa individuale;***

Decorso inutilmente detto termine, si configura l'**omessa presentazione** della domanda di variazione dei dati già comunicati alla quale ***è applicabile la sanzione da € 103 a € 1.032 di cui all'art. 2630, c.c.***

In conclusione è obbligatorio per le imprese avere un indirizzo di PEC univoco ed esclusivo, avendo il suddetto carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi mediante l'iscrizione nell'INI-PEC.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC